

ALLEGATO C - PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

- Accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- Istruzione domiciliare
- Accoglienza degli alunni stranieri
- Piano annuale inclusione

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L'inclusione scolastica è la chiave del successo formativo per tutti.

L'odierna multiformità, con la quale le problematiche della diversità si manifestano nelle classi, impone alla scuola un cambiamento: il superamento di modelli didattici e organizzativi uniformi e lineari in favore di approcci flessibili adeguati ai bisogni formativi speciali dei singoli alunni. La qualità della scuola si misura sulla sua capacità di sviluppare processi inclusivi di apprendimento, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno.

Il concetto di BES è stato introdotto dalla direttiva ministeriale del 27/12/2012 la quale afferma che: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta."

In questo contesto è fondamentale l'apporto del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning, disability and health) dell'OMS, secondo il quale "il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all'interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata".

L'area dei BES comprende:

- Alunni in situazione di disabilità tutelati dalla Legge 104/92 e successive integrazioni
- certificazione medico-legale di disabilità;
- Alunni con disturbi evolutivi specifici;
- Legge 170/2010 (per alunni con DSA);
- Alunni BES non certificati: svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. - M. del 27 dicembre 2012, C.M. n. 8 del 6 marzo 2013;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n 62
- Circolare sulla valutazione 1865 10 ottobre 2017
- Nota ministeriale 7885 del 9 maggio 2018

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (alunni in situazione di disabilità) e della legge n. 170/2010 (alunni con DSA) non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi. La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata (nota 7885 del 9 maggio 2018).

Gli alunni con BES vengono individuati attraverso: certificazione, diagnosi o considerazioni didattiche. Possiamo trovarci di fronte a tre situazioni:

- alunni con certificazione di disabilità verso i quali viene elaborato un **PEI** sulla base di

un **Profilo descrittivo di funzionamento** della persona **redatto dall'ASL di**

competenza;

- alunni con diagnosi di disturbi evolutivi specifici verso i quali viene stilato un **PDP**;
- alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale nei confronti dei quali la scuola potrebbe adottare percorsi individualizzati e personalizzati (strumenti compensativi e/o dispensativi) e sceglie in autonomia se redigere o meno un **PDP** in quanto non ne sussiste l'obbligo.

2. Gruppi di lavoro a sostegno dell'inclusione

GLI : Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, composto dal Dirigente Scolastico, dalle Funzioni Strumentali per la disabilità e l'inclusione, da insegnanti curricolari di ogni ordine, da un insegnante di sostegno, un' assistente all'autonomia e da un genitore. Il GLI ha il compito di rilevare all'interno della scuola i bambini con bisogni educativi speciali, confrontarsi e mettere in comune strategie e metodologie efficaci ed elaborare il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) che rappresenta il documento nel quale la scuola esplicita la sua politica per l'inclusione.

GLO: Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017). Il GLO collabora attivamente con il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) anche per la stesura del P.A.I. (Piano annuale inclusione). La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, Ente territoriale.

Il GLO viene istituito tramite l'individuazione da parte del Dirigente Scolastico delle sue componenti :

- Dirigente scolastico o suo delegato (Collaboratore del Dirigente, Coordinatore

di team/classe/ Responsabile di Plesso per infanzia, Docente Funzione

Strumentale Inclusione)

- Docenti di classe- sezione
- Docente/i di sostegno
- Genitori dell'alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale

- Figure professionali specifiche esterne all'istituzione scolastica (uno o più rappresentanti dell'Equipe multidisciplinare ASL) e, ove, presenti, gli educatori professionali, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione, assistente sociale.

Su specifica richiesta al DS (- in caso di privati esterni alla scuola - acquisita dal Dirigente

Scolastico l' autorizzazione dei genitori per la privacy), possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, altre figure professionali (anche suggerite dalle famiglie) il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.

2

GLO IN FORMA COMPLETA

Le riunioni dei GLO avverranno in presenza al termine delle sedute dei Consigli di Intersezione/interclasse/classe nel periodo settembre – ottobre e nel mese di marzo- aprile. Il docente di sostegno coadiuvato dal Coordinatore di Team/classe e nel caso della scuola dell'infanzia il Responsabile di plesso, convoca la famiglia (con avviso scritto) dell'alunno in situazione di disabilità, e ove presenti, gli educatori professionali, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione.

La scrivente invia formale convocazione alla ASL per le riunioni GLO in forma completa, comunicando il calendario delle riunioni e il/i nominativo/i del/dei docenti di sostegno ai quali fare riferimento per assicurare la loro presenza ai GLO.

Gli incontri saranno coordinati dai docenti di sostegno.

Di ogni incontro verrà redatto sintetico verbale con relativo foglio firme dei presenti da inviare alle docenti Funzioni strumentali Inclusione. Si precisa che nel verbale e nella documentazione prodotta non dovranno essere presenti dati personali protetti da privacy. Per tale motivazione in fase di inizio dell'anno scolastico ai docenti di sostegno viene consegnato il codice SIDI dell'alunno da inserire in ogni documento.

GLO IN FORMA RIDOTTA

Il GLO potrà riunirsi durante l'anno scolastico anche nella componente ridotta; in questo caso, i docenti presenti alle riunioni del GLO produrranno verbale della riunione e relazioneranno a tutti gli insegnanti di sezione/team/classe sulle decisioni assunte in sede di GLO riunitosi nella componente ridotta.

Il GLO nella componente ridotta è costituito da:

- Dirigente scolastico o suo delegato (Collaboratore del Dirigente, Coordinatore

di team/classe/ Responsabile di Plesso per la scuola infanzia, Docente Funzione Strumentale Inclusione)

- Coordinatore di team o di classe accompagnato da un secondo docente di classe (primaria e secondaria)
- Eventuali docenti di sezione/classe che vogliono partecipare
- Docente/i di sostegno
- Genitori dell'alunno/a in situazione di disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale
- Figure professionali specifiche esterne all'istituzione scolastica (uno o più rappresentanti dell'Equipe multidisciplinare ASL) e, ove, presenti, gli educatori professionali, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione, assistente sociale.

In questo caso, il docente di sostegno convoca la famiglia (con avviso scritto) dell'alunno in situazione di disabilità, e a seconda della finalità dell'incontro informa i membri del GLO coinvolti.

Gli incontri potranno svolgersi sia in presenza sia in forma online e saranno coordinati dai docenti di sostegno.

Di ogni incontro verrà redatto sintetico verbale da inviare alla docente Funzione Strumentale Inclusione in versione digitale.

In ottemperanza alla Nota 2789 del 12/6/23, alla Nota 4179 del 5/10/23, alla Nota 4316 del 19/10/23 e alla Nota 1690/24, è stata comunicata la procedura di informatizzazione del PEI su SIDI. Il PEI in versione digitale risulta essere un passo decisivo verso una gestione più moderna ed inclusiva dei percorsi scolastici degli alunni in situazione di disabilità. Tale processo diventa così condiviso e monitorato da tutte le componenti del GLO. Il PEI su SIDI è tracciabile e sicuro. Il personale Amministrativo in collaborazione con il docente Funzione Strumentale, i componenti del GLI e i docenti di sostegno collaborano attivamente per ottemperare alle richieste normative di compilazione del PEI informatizzato. Il docente di sostegno e i membri del GLO entro il 31 ottobre redigono il documento e lo inviano all'approvazione del Dirigente Scolastico che invia alla firma dei componenti del GLO. Entro il mese di febbraio, il docente di sostegno convoca un GLO ridotto per verificare il raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici del PEI in vista della Verifica Intermedia del PEI su SIDI. Entro il mese di giugno, il docente di sostegno sentiti i membri del GLO conclude l'iter e completa la Verifica Finale del PEI per inviarlo all'approvazione del Dirigente Scolastico che successivamente invia alla FEA dei componenti del GLO.

La Funzione Strumentale Inclusione coordina e condivide buone prassi con i docenti di sostegno durante i Dipartimenti di sostegno calendarizzati durante l'anno scolastico.

Strumenti di personalizzazione della didattica

PEI	PDP Per alunni con DSA	PDP Per gli altri alunni con Bisogni Educativi Speciali
- È obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla L.104/92 e al DPR 24/2/94	- L'obbligo, implicito nella L. 170/10, è indicato nelle Linee Guida anche se non si adotta ufficialmente la denominazione «PDP».	- La stesura del PDP è contestuale all'individuazione dell'alunno con BES.
- È redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) da insegnante di sostegno, insegnanti di classe, servizi socio sanitari che hanno in carico l'alunno - La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94) - Nel nostro Istituto si utilizza la Piattaforma dell'Istituto Vallauri per la compilazione del PEI su base ICF (International Classification of Functioning, disability and health)	- È redatto dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile. - Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di DSA consegnata alla scuola. - Viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011).	- È redatto dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile. - È il risultato dello sforzo congiunto scuola-famiglia (CM n. 8 6/3/2013). - Tiene conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla scuola.

DSA e sostegno a scuola

In particolare, la legge n. 170 del 2010 (art. 5) e il relativo decreto attuativo prevedono che i bambini e i ragazzi affetti da DSA abbiano il diritto di utilizzare strumenti didattici e tecnologici di tipo compensativo (sintesi vocale, registratore, programmi di video-scrittura e con correttore ortografico, calcolatrice) e il diritto di vedersi applicate misure dispensative (maggior tempo per svolgere una prova, contenuti ridotti, possibilità di non svolgere alcune prestazioni). Tali provvedimenti devono poter essere utilizzati anche nei momenti di valutazione, compresi gli Esami di Stato. Dopo la diagnosi del disturbo che deve essere effettuata da strutture pubbliche o private

accreditate, il percorso è differenziato a seconda dell'età del soggetto affetto da DSA e del grado di gravità. Il professionista deve comunicare la diagnosi in maniera chiara e precisa specificando anche gli aspetti psicologici secondari (demotivazione, bassa autostima) e redigere un referto scritto indicando la possibilità dell'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi (art. 3 Legge 170/2010). La famiglia deve provvedere a consegnare alla scuola la suddetta diagnosi facendola protocollare.

In tal modo la scuola potrà predisporre entro il primo trimestre scolastico il Piano didattico personalizzato, contenente le attività di recupero individualizzate, le modalità didattiche personalizzate nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative predisposte per l'alunno. La famiglia dovrà sempre poter condividere le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e sarà chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di classe, sempre nel rispetto della riservatezza del caso, di applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee. In ogni scuola l'insegnante referente per i DSA svolge un ruolo importante di raccordo tra insegnanti e famiglia, nonché un ruolo di continuità riguardo all'aggiornamento professionale degli altri insegnanti.

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni in situazione di disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES)

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati in situazione di disabilità certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata

L'ISTRUZIONE DOMICILIARE

Con riferimento alle specifiche Circolari Ministeriali n. 56 del 4 luglio 2003 sul "*Servizio di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare*", e Circolare MI n.134 del 9 ottobre 2020, l'Istituto comprensivo di Bene Vagienna imposta la propria proposta educativa sull'inclusione, anche attraverso la progettazione di un servizio di istruzione domiciliare che accompagnerà l'allievo con gravi patologie certificate al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico.

5

Il progetto di istruzione domiciliare è inserito nel PTOF triennale (2022-2025) e per il corrente anno scolastico farà riferimento alle note Ministeriali e a quelle Regionali per le indicazioni operative per la presentazione dei singoli progetti da parte dei team e dei consigli di classe.

Che cos'è

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni iscritti a scuole di

ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare.

Per quali patologie

L'attivazione del servizio di istruzione domiciliare potrà avvenire, successivamente al ricovero ospedaliero, solo in presenza di alcune gravi patologie, quali:

- Patologie onco-ematologiche
- Patologie croniche invalidanti, in quanto possono comportare l'allontanamento periodico dalla scuola
- Malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti
- Patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l'aumentato rischio di infezioni.
- La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l'alunno è stato ricoverato.

Chi gestisce il servizio

Titolari della gestione del servizio di istruzione domiciliare sono gli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, ai quali sono assegnate le risorse finanziarie per gli interventi.

A seguito di apposita motivata richiesta a detti Uffici da parte dell'istituzione scolastica interessata, potranno essere assegnate le risorse necessarie per la realizzazione delle azioni programmate.

A tal fine, sarà necessario osservare le seguenti procedure:

- La scuola interessata dovrà elaborare un progetto di offerta formativa nei confronti dell'alunno impedito alla frequenza scolastica, con l'indicazione del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste.
- Il progetto dovrà essere approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto, anche in apposite sedute d'urgenza previste dal Dirigente scolastico, ed inserito nel PTOF. - La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato verranno presentati al competente Ufficio Scolastico Regionale che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle risorse.

Con quali risorse

L'istruzione domiciliare è impartita dai docenti dell'Istituto, attraverso le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica, con fondi specifici messi **6**

a disposizione, su richiesta dell'Istituto medesimo dall'USR Piemonte oppure ricorrendo ai docenti di organico potenziato o con completamento di cattedra.

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il protocollo di accoglienza e di integrazione degli alunni stranieri è un documento che viene

deliberato dal Collegio dei Docenti e viene inserito nel PTOF. Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri e definisce compiti e ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo, dei collaboratori e dei mediatori culturali. Indica le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate.

Il protocollo definisce le pratiche che tutto il personale della scuola deve attuare per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri nel contesto scolastico e per sostenerli nella fase di adattamento. Si propone, inoltre, di creare un rapporto di collaborazione con la famiglia degli alunni neo-arrivati per costruire un contesto favorevole all'inclusione e all'incontro tra culture differenti. Promuove, infine, la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

Organizzazione del protocollo

Il protocollo d'accoglienza e integrazione delinea prassi condivise di carattere: - amministrativo-burocratico-informativo, che riguardano l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri;

- comunicativo-relazionale, riguardante i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e le fasi dell'accoglienza a scuola;
- educativo- didattico, che traccia le fasi relative all'assegnazione della classe e l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua;
- sociale, che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio.

Prima fase

La prima fase viene eseguita da un incaricato della segreteria, che trasmetterà tutte le informazioni alla Commissione accoglienza alunni stranieri. Questa fase rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri con l'Istituzione; al fine di garantire un'adeguata cura nell'espletamento di questo incontro di carattere amministrativo e informativo, si ritiene utile facilitare la raccolta delle informazioni offrendo massima disponibilità nella compilazione dei documenti.

Ogni alunno che viene da lontano porta con sé una storia personale e possiede, anche se in modo differente rispetto alla comunità in cui viene inserito, competenze, saperi acquisiti o in fase di acquisizione e abilità, sulle quali occorre far leva per un inserimento positivo. Per organizzare al meglio tale inserimento si procede dunque a:

- raccogliere i dati biografici e la storia scolastica: età, classe frequentata nel paese d'origine, durata e calendario del sistema scolastico di provenienza, informazioni sulla scuola nel paese d'origine; - conoscere la situazione familiare: composizione del nucleo familiare, cause dell'emigrazione, progetto di permanenza in Italia;
- osservare i comportamenti, le abilità, le competenze possedute;
- formulare prime ipotesi sull'inserimento: a quale livello del curriculum scolastico italiano potrebbe collocarsi, quali i punti di forza e i problemi didattici;
- avvisare la Commissione accoglienza alunni stranieri, in particolare i componenti dell'ordine di scuola interessato;
- fissare il primo incontro tra le famiglie e i componenti della Commissione accoglienza alunni stranieri, dell'ordine di scuola interessato;

Rispetto ai primi tipi di informazioni si possono utilizzare risorse interne ed esterne alla scuola attraverso il colloquio con la famiglia prima (se necessario anche con l'utilizzo di un mediatore linguistico - culturale) e con l'allievo poi. Il racconto dell'alunno potrà essere facilitato, oltre che dalla presenza del mediatore linguistico, anche dall'utilizzo di tecniche non verbali, quali il

disegno, la mimica, la gestualità, le fotografie o altro.

Traccia per la rilevazione della biografia linguistica degli alunni stranieri:

1. Dati personali dell'alunno (di competenza della Segreteria)
 - Maschio/Femmina
 - nazionalità
 - anno di nascita
 - luogo di nascita
 - se immigrato, data di arrivo in Italia
 - presenza di altri fratelli o sorelle SÌ/NO
 - se SÌ indicare età, scuola e classe
2. Storia scolastica dell'alunno (di competenza della Segreteria)
 - inserimento scolastico attuale
 - inserimento scolastico precedente, in Italia (descrivere in maniera approfondita se ha frequentato il nido, la scuola materna, la scuola elementare e per quanto tempo) - inserimento scolastico nel paese d'origine (specificare)
3. Situazione linguistica (di competenza della Commissione accoglienza alunni stranieri, in particolare dei componenti dell'ordine di scuola interessato)
 - 3.1. Pratiche linguistiche quotidiane, lingua usata dall'alunno per comunicare (specificare se capisce e parla la lingua d'origine) con i genitori, con i fratelli, con i familiari.
 - 3.2. La lingua d'origine
 - qual è la lingua d'origine, la lingua familiare?
 - l'alunno la capisce?
 - l'alunno la parla
 - è una lingua anche scritta o solo orale?
 - in quale alfabeto viene scritta?
 - se è scritta, sa scrivere nella lingua d'origine?
 - sa scrivere nella lingua nazionale del paese d'origine?
 - dove ha imparato?
 - l'alunno frequenta corsi di insegnamento della lingua d'origine in Italia (se SÌ, da chi sono organizzati, in quali sedi e orari)
 - 3.3. Altre lingue conosciute
 - ha imparato altre lingue (specificare)

Seconda fase

La storia personale e scolastica dell'alunno e i dati raccolti durante la prima fase di accoglienza ci forniscono alcune indicazioni per la scelta della classe in cui inserirlo, che devono essere integrate con i suggerimenti della normativa in materia. (C.M. n. 24 del 1 marzo 2006). Sarà opportuno confrontarsi con gli insegnanti di riferimento riguardo all'inserimento dell'alunno in questione nelle relative classi, al fine di garantire una più serena integrazione dell'alunno nel contesto scolastico.

Sarà opportuno comunicare prontamente alla famiglia la classe di inserimento, fornendo le opportune spiegazioni di tale scelta.

Di norma, l'alunno viene assegnato alla classe successiva a quella frequentata nel paese d'origine, corrispondente alla sua data anagrafica. La disposizione è motivata dal fatto che "l'inserimento in classe inferiore potrebbe risultare penalizzante per l'alunno se disposto solamente a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana". Ragioni psicologiche e relazionali inducono a ritenere anche che l'inserimento scolastico sia più proficuo se avviene in un gruppo di coetanei con i quali l'alunno straniero può instaurare rapporti più significativi e "alla pari". La disposizione generale deve essere tuttavia confrontata con le situazioni specifiche. La decisione,

caso per caso, deve tener conto dell'effettiva storia scolastica dell'alunno, attraverso un confronto con gli ordinamenti scolastici e curricoli dei paesi di provenienza.

Alcuni suggerimenti per l'inserimento.

In sintesi, possiamo individuare diverse situazioni di inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione, definite sulla base dell'età e della scolarità precedente:

- l'alunno neo-arrivato non ha mai frequentato la scuola nel paese di origine e ha 6/7 anni: l'inserimento avviene in prima elementare;
- l'alunno neo-arrivato presenta una corrispondenza fra età e classe frequentata nel paese d'origine, documentata dai certificati scolastici o dall'autocertificazione dei familiari (qualunque sia la lingua di scolarità): l'inserimento avviene nella classe medesima a quella frequentata nel paese di origine;
- l'alunno neo-arrivato presenta una discrepanza fra età e livello di scolarità (preadolescenti poco o affatto scolarizzati, situazioni di analfabetismo e sotto scolarizzazione). Si tratta in questo caso di prevedere un inserimento che tenga conto dell'età ma che garantisca al tempo stesso il recupero dei livelli di alfabetizzazione, attraverso o momenti di insegnamento individualizzato (Progetti con Mediatore linguistico) o frequenza intensiva di laboratorio di italiano L2 (Progetti incentivati) o sostegno extrascolastico;
- se l'alunno neo-arrivato ha un'età corrispondente alla frequenza di una Scuola secondaria di secondo grado è possibile l'ammissione alla stessa, anche senza il possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Sarà cura delle Istituzioni scolastiche che accolgono l'alunno attivare ogni utile percorso per agevolarlo nel conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione anche tramite convenzione con un Centro Territoriale Permanente (CTP). L'esame conclusivo del primo ciclo potrà essere sostenuto presso un CTP al compimento del sedicesimo anno di età.

E' opportuno inoltre che gli alunni neo-arrivati appartenenti allo stesso gruppo linguistico siano collocati nelle classi in gruppetti che non superino il numero di 3/4 per facilitare l'aiuto reciproco nella comunicazione e limitare la percezione di sradicamento e di perdita d'identità.

Si deve prestare attenzione alle interazioni fra i gruppi per prevenire forme di esclusione e di distanza.

Terza fase

Per agevolare l'inserimento nella classe occorre stabilire sin dall'inizio buoni rapporti con le famiglie di alunni stranieri che devono essere improntati a una certa chiarezza e semplicità di linguaggio, empatia comunicativa, spirito collaborativo.

È opportuno negoziare con le famiglie, fin da subito, i tempi dell'inserimento e le modalità di interazione con la scuola. Occorre indicare inoltre chi sarà il referente, con cui i genitori potranno avere rapporti costanti per lo scambio di informazioni. Gli incontri con le famiglie straniere dovranno avere cadenza periodica con l'obiettivo di facilitare la relazione tra scuola, famiglia e territorio, favorire la partecipazione dei genitori al progetto formativo, individuando i nodi problematici, esplicitando le reciproche aspettative, gli obiettivi, le tappe e valorizzare i saperi e le competenze dei genitori immigrati che possono diventare mediatori/facilitatori nei confronti delle famiglie dei bambini nuovi iscritti.

Gli insegnanti della classe accertano il livello attuale di competenza in italiano, orale e scritto, specificando le abilità e le difficoltà, facendo riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER):

- Comprensione (ascolto e lettura)
- Parlato (interazione e produzione orale)
- Scritto (produzione scritta)

Gli insegnanti della classe, con il supporto dei componenti della Commissione accoglienza dell'ordine di scuola interessato:

- individuano i più opportuni percorsi facilitati di inserimento (necessità di corsi integrativi in alcune materie, inserimento in laboratori di lingua italiana, corsi di alfabetizzazione);

9

- presentano la proposta dell'attività da svolgere al Collegio dei Docenti e coinvolge il consiglio di classe o di interclasse allo svolgimento dell'attività programmata;

- individuano, sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico (rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, uso di materiale visivi, musicali, grafici per contestualizzare la lezione, modalità di semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei programmi curriculari, istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana) e percorsi di facilitazione relazionale (utilizzo di materiali nelle diverse lingue).

Per integrare al meglio l'allievo è auspicabile l'attivazione di moduli di prima alfabetizzazione in italiano, tenuti da docenti "facilitatori", ovvero i docenti di Potenziamento o docenti che abbiano ore di completamento.

È indispensabile in questa fase il supporto significativo e a lungo termine di mediatori culturali. Tale attivazione è naturalmente subordinata alle risorse disponibili e prevede la possibilità che, in tale ottica, si possa pervenire ad accordi di rete e convenzioni con altre Istituzioni Scolastiche, Enti Locali, associazioni volontaristiche ecc.

La valutazione

Per quanto attiene alla valutazione del percorso didattico dell'alunno straniero, si fa riferimento alle Linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione del 26 febbraio 2006 e alle successive del 19 febbraio 2014.

Come indicato anche nel Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 "i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione (...) e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani".

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone, però, diversi ordini di problemi: dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. Per la valutazione degli alunni stranieri diventa, dunque, fondamentale conoscere, la storia scolastica, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione "formativa" rispetto a quella "certificativa" si prenderanno in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

Diverse fasi della valutazione

Una prima valutazione viene effettuata al termine della fase di prima accoglienza e dei test d'ingresso al fine di valutare la classe idonea di inserimento dell'alunno straniero neo-arrivato.

Una volta inserito nella scuola italiana si dovrà procedere alla valutazione come segue: •
valutazione in itinere

- valutazione del primo quadrimestre
- valutazione di fine anno
- prove dell'Esame di Stato

Valutazione in itinere: è la valutazione periodica dei docenti del C.d.C. e dei docenti di classe circa il raggiungimento degli obiettivi programmati. Essa non serve a formulare un giudizio, ma ad adeguare il percorso di apprendimento dell'alunno straniero.

Valutazione del primo quadrimestre: qui si possono verificare due casi.

Primo caso: nella compilazione del documento di valutazione del I quadrimestre è possibile esprimere voti nelle discipline riferendosi al percorso personalizzato dell'alunno straniero. Nell'apposito spazio si inseriscono diciture simili a questa: 'la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana'.

Secondo caso: nella compilazione del documento di valutazione del I quadrimestre non è possibile esprimere voti nelle discipline e nel comportamento in quanto mancano elementi esaurienti di giudizio (es. alunno arrivato a ridosso della fine del primo quadrimestre). Nell'apposito spazio si inseriscono diciture simili a questa: 'la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana'.

10

Valutazione di fine anno. La C. M. n 2 del 08/01/2010, c.3 ricorda: 'E' indispensabile garantire il diritto all'istruzione non solo in termini di accesso ai percorsi scolastici, ma anche sotto il profilo degli esiti da raggiungere, a prescindere dalle diversità linguistica e culturale. A tal fine si ricorda l'importanza della frequenza del tempo scuola che non deve essere inferiore ai tre quarti della durata dell'anno scolastico.' A ciò si aggiunga che l'obbligo della frequenza di almeno tre quarti delle lezioni è espressamente previsto a livello normativo per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado e, in mancanza di questo requisito, l'anno non potrà essere validato e non si potrà procedere allo scrutinio dell'alunno, fermo restando la possibilità di deroga motivata del Collegio dei docenti.

Per gli alunni della Scuola primaria, invece, la valutazione deve essere sempre formulata. I giudizi espressi devono rispondere al percorso personalizzato programmato. In questo caso, anche se l'iscrizione è molto tardiva (es. mese di maggio), la valutazione si baserà su: - prove d'ingresso

- eventuale certificazione relativa alla scolarità pregressa
- efficacia della futura permanenza nel gruppo classe
- età anagrafica.

Si ricorda inoltre che la valutazione nella lingua madre può essere usata come valutazione della seconda lingua e che altri elementi di valutazione potrebbero riguardare ambiti disciplinari maggiormente operativi.

Valutazione degli apprendimenti degli alunni ucraini.

La nota ministeriale del 4 giugno 2022 fornisce indicazioni sulla valutazione degli alunni ucraini, secondo le seguenti disposizioni.

- in deroga all'articolo 2 del Decreto legislativo 62/2017 e all'articolo 3 dell'Ordinanza sulla valutazione della scuola primaria, qualora i docenti contitolari del team ovvero del Consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, la valutazione finale è espressa attraverso un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull'acquisizione delle prime competenze linguistiche comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche.
- Per gli alunni ucraini ammessi alla classe successiva della scuola primaria e secondaria, i docenti contitolari della classe, ovvero il consiglio di classe, predispongono un Piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.), in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuti da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento, utilizzando l'apposito modello.
- Agli alunni ucraini frequentanti la classe quinta della scuola primaria e la classe terza della scuola secondaria di primo grado non viene rilasciata la certificazione delle competenze.

Prove dell'Esame di stato

Il punto 4.1 delle Linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione afferma che "la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati (...), dunque è fondamentale che nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato si faccia riferimento al percorso di apprendimento. "Per l'esame è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione; (...) nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e al Paese d'origine".

Quarta fase

11

La scuola da sola non può soddisfare interamente i bisogni e le esigenze relative all'integrazione. Pertanto sarà opportuno attivare tutte le risorse presenti sul territorio (Enti Locali, associazioni di volontariato, Parrocchie...) per specifiche azioni a favore degli alunni stranieri e delle loro famiglie. Attivazione di corsi di italiano per adulti, centro di ascolto, attività di recupero e doposcuola, attività estive e/o ricreative potrebbero migliorare e agevolare l'inserimento degli stranieri nella comunità locale

PAI - PIANO ANNUALE INCLUSIONE

Il *Piano Annuale per l'Inclusione (PAI)* viene predisposto dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e presentato al Collegio dei Docenti Unitario quale strumento di pianificazione, monitoraggio e sviluppo delle politiche inclusive dell'Istituzione Scolastica, in conformità alla normativa nazionale vigente.

Il PAI trova il suo fondamento nella **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** sui *Bisogni Educativi Speciali (BES)*, nella successiva **Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013**, nonché nel **D.Lgs. 66/2017**, integrato e modificato dal **D.Lgs. 96/2019**, che definisce il quadro organizzativo e funzionale dell'inclusione scolastica degli alunni in situazione di disabilità ai sensi della **Legge 104/1992**.

Il Piano si configura come documento programmatico a carattere annuale che analizza il livello di inclusività raggiunto dalla scuola nell'anno scolastico precedente e definisce gli obiettivi di miglioramento per l'anno successivo, in coerenza con il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)** e con i criteri di funzionamento del GLI. Esso orienta l'adozione di strategie didattiche e organizzative finalizzate a garantire pari opportunità di accesso, partecipazione e apprendimento per tutti gli studenti, attraverso l'impiego di pratiche educative basate su l'Universal Design for Learning (UDL), l'attivazione di misure personalizzate e l'integrazione tra scuola, famiglia e servizi del territorio.